Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 40

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 18 febbraio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. [illegible] - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI



# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATO

Addì 11 febbraio 1955 alle ore 10 a.m. il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza Seyyed Hassan Ibrahim, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Yemen.

(705)

# MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

## Concessione di decorazioni di benemerenza marinara

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, art. 9;
Visto il verbale del Consiglio superiore delle Forze armate, Sezione marina, n. 1021, relativo all'adunanza del 14 luglio 1954;
Sentito il Capo di Stato Maggiore della Marina;

Decreta:

Art. 1.

Sono concesse le seguenti decorazioni di benemerenza marinara:

MEDAGLIA D'ARGENTO DI BENEMERENZA MARINARA

BARRESI Santo fu Giuseppe, nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) il 30 marzo 1904, pescatore, matr. 8499/3ª Reggio Calabria;

MAMBRINO Francesco fu Giuseppe, nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) il 29 marzo 1913, pescatore, matricola 14706/3ª Reggio Calabria;

MESSINA Paolo di Giovanni, nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) il 22 febbraio 1925, pescatore, matr. 17596/3ª Reggio Calabria;

DONATO Francesco fu Antonino, nato a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) il 6 luglio 1916, pescatore, matricola 14936/3ª Reggio Calabria:

Visti alcuni naufraghi di una barca da pesca capovolta dagli elementi in furia, malgrado le proibitive condizioni del tempo e del mare, con tre animosi armava un battello ed accorreva in soccorso dei pericolanti. Dopo strenua lotta contro le forze della natura, riusciva a trarre in salvo due dei tre naufraghi, ormai stremati di forze ed in imminente pericolo di essere travolti dalle forti ondate. Esempio di coraggio, altruismo e perizia marinaresca. — Punta Pezzo - Villa San Giovanni, 4 marzo 1954.

Art. 2.

Il Capo di Stato Maggiore della Marina, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1954

*Il Ministro*: TAVIANI

(656)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1954, n. 1363.

**Riconoscimento della personalità giuridica della « Associazione nazionale autieri d'Italia », con sede centrale in Roma.**

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Associazione nazionale autieri d'Italia » con sede centrale in Roma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1364.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un legato.**

N. 1364. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare un legato disposto in favore della Sezione provinciale di Modena dell'Unione stessa dal sig. Civolari Aldo, con testamento olografo 7 ottobre 1943, costituito da immobili rustici per la complessiva estensione di ettari 49.25.24, il cui usufrutto è riservato, vita natural durante, a favore della vedova del de cuius.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 133. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954, n. 1365.

**Autorizzazione all'ente Collegio « Serristori », con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo) ad acquistare un terreno ortivo.**

N. 1365. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'ente Collegio « Serristori », con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene autorizzato ad acquistare mq. 6279 di terreno ortivo sito in Castiglion Fiorentino, di proprietà della signora Pierleoni Maria Antonietta fu Donino in Alberti, al prezzo di L. 2.900.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 131. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1954.

**Collocamento fuori del ruolo organico di funzionari della carriera diplomatica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Visto l'art. 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a collocare fuori del ruolo organico, con l'osservanza del disposto dell'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

*a*) un funzionario del ruolo diplomatico per prestare servizio al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

*b*) due funzionari dello stesso ruolo per prestare servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, l'uno in qualità di amministratore e l'altro, di grado non superiore al 3°, in qualità di segretario generale dell'Amministrazione stessa;

*c*) otto funzionari, sempre del ruolo diplomatico, di cui non più di cinque di grado superiore al 5°, per prestare servizio presso organizzazioni od enti a carattere internazionale.

Per i funzionari di grado superiore al quinto, il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1954

EINAUDI

PICCIONI — GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1955*
*Registro n. 57 Esteri, foglio n. 156, registrazione con riserva.* — BARNABA

(754)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 1954.

**Conferma in carica del commissario dell'Istituto nazionale « LUCE » e dei componenti il Comitato di vigilanza.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, concernente la messa in liquidazione dell'Istituto « LUCE »;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 463, concernente il funzionamento dei servzi di detto Istituto;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1948, con il quale venne disposta la nomina di un commissario per il predetto Istituto;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il commissario e i componenti il Comitato di vigilanza dell'Istituto « LUCE » sono confermati nei rispettivi incarichi fino al 30 giugno 1954;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriormente la custodia dei beni ed il funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Nella carica di commissario per la custodia dei beni e per il funzionamento dei servizi di carattere indispensabile dell'Istituto nazionale « LUCE », il ragioniere Tommaso Fattorosi, ragioniere generale dello Stato onorario, è confermato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1954.

Art. 2.

Fino alla predetta data sono parimenti confermati nella carica i componenti il Comitato di vigilanza, nominati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305:

*Presidente*:
avv. Nicola de Pirro.

*Membri*:
avv. Eitel Monaco;
dott. Mario Carosi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1954

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1955*
*Registro n. 1, foglio n. 280*

(771)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1954.

**Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in data 4 agosto 1954 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società di navigazione aerea « Linee Aeree Italiane - L.A.I. », riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 69, primo comma, del Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Capo dello Stato 11 luglio 1952, n. 9075-*bis*, che approva la convenzione per l'esercizio di linee aeree civili stipulate il 10 dicembre 1951 tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società di navigazione aerea « Linee Aeree Italiane - L.A.I. »;

Ritenuta la necessità di disciplinare il trasporto degli effetti postali sulle linee aeree civili e commerciali esercitate dalla predetta Società e di stabilirne il compenso spettante alla medesima;

Riconosciuta l'opportunità di denunciare la convenzione stipulata in data 16 novembre 1949 tra il Ministero delle poste e la Società « L.A.I. » con la conseguente stipulazione di una nuova convenzione aderente agli accordi internazionali conclusi a Bruxelles (Convenzione postale universale) che fissa nuovi compensi da corrispondersi per i servizi aerei europei ed extraeuropei con decorrenza dal 1° luglio 1953;

Udito il parere emesso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nella seduta del 9 giugno 1954;

Decreta:

La convenzione in data 4 agosto 1954 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società di navigazione aerea « Linee Aeree Italiane - L.A.I. », con sede in Roma, via del Tritone, 132, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa, è approvata e resa esecutiva.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1954

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
CASSIANI

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per il tesoro*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1955*
*Registro n. 5 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 102*

---

**Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « Linee Aeree Italiane - L.A.I. » con sede in Roma, via del Tritone, 132, riguardante il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea, gestite dalla Società stessa.**

La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni rappresentata dal direttore generale prof. dott. ing. De Caterini comm. Romolo e la Società per azioni « Linee Aeree Italiane - L.A.I. », rappresentata dal presidente principe avv. Marcantonio Pacelli, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società contraente in base all'art. 69, primo comma del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e all'art. 237 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, si assume l'obbligo di trasportare, sulle linee da essa gestite in dipendenza di convenzioni da essa stipulate con il Ministero della difesa-Aeronautica e debitamente approvate, gli effetti postali e le corrispondenze fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni viaggio, alle condizioni stabilite dalla presente convenzione.

L'Amministrazione postale si riserva la facoltà di utilizzare tutte o parte delle linee predette, a seconda delle necessità dei propri servizi.

Art. 2.

La Società contraente si assume l'obbligo di trasportare gratuitamente per ogni viaggio e su ciascuna linea europea o extraeuropea facente capo a Paesi del bacino del Mediterraneo, l'uno per mille del carico complessivo della corrispondenza postale affidatale dall'Amministrazione.

Sulle linee transoceaniche è concessa, invece, la totale esenzione da tale obbligo.

Art. 3.

Per il trasporto della corrispondenza in genere, oltre il predetto limite dell'uno per mille, la Società ha diritto ad un compenso pari al corrispettivo in lire italiane delle tariffe previste dall'art. 15 n. 9 lettere *a*) *b*) e *c*) della Convenzione postale universale di Bruxelles (Correspondances-avion) del 1952, fissato per ogni chilogramma lordo di corrispondenza, risultante dalle distinte di carico, e per ogni chilometro di percorso.

Nel determinare le linee alle quali, a norma di quanto stabilito dall'ultimo periodo, lettera *a*), paragrafo 9 dell'art. 15 sopra citato, deve essere applicata la tariffa di 4 millesimi di franco-oro anzichè quella di 3 millesimi, non si tiene conto dei compensi particolari corrisposti dall'Amministrazione italiana in base alla precedente convenzione del 1949, in modo che l'Amministrazione stessa non dovrà pagare, in nessun caso, tariffe superiori a quelle stabilite, per la generalità dei Paesi, dagli accordi internazionali.

Art. 4.

Per il trasporto dei « pacchi » la Società ha diritto ad un compenso pari al corrispettivo in lire italiane della tariffa di millesimi di franco-oro 1,25 prevista dall'art. 12, n. 3 (Colis-Arrangement) della predetta Convenzione di Bruxelles, per ogni chilogramma di peso lordo e per ogni chilometro di percorso.

Art. 5.

Il calcolo della lunghezza dei percorsi aerei, sulle linee internazionali e su quelle della rete interna che possono essere destinate al traffico internazionale, sarà effettuato secondo le distanze chilometriche risultanti per ciascuna linea dalla « Lista delle distanze aeropostali » pubblicata dall'Ufficio internazionale di Berna dell'Unione postale universale.

Per le altre linee della rete interna, la lunghezza dei percorsi sarà quella stabilita dal Ministero della difesa-Aeronautica.

Il calcolo del franco-oro sarà effettuato in base al cambio ufficiale in vigore al momento della liquidazione dei conti.

Art. 6.

La misura dei compensi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione è suscettibile di variazioni in dipendenza delle modificazioni che potranno essere apportate alle tariffe di trasporto aereo dalle convenzioni postali internazionali.

L'Amministrazione postale si riserva di chiedere un adeguamento di tariffe ogni qualvolta entrino in vigore variazioni delle medesime, concordate sul piano internazionale, in seguito a particolari accordi raggiunti anche al di fuori dei Congressi postali universali.

Art. 7.

Il pagamento dei compensi sarà effettuato mensilmente, dietro presentazione da parte della Società dei conti relativi ai trasporti effettuati su ciascuna linea, con mandato diretto a favore della Società medesima.

Art. 8.

Il trasporto degli effetti postali dall'ufficio postale agli aeroporti e viceversa dovrà essere effettuato con i mezzi più rapidi a cura della Società contraente, che avrà diritto per tale servizio ad un compenso pari a quello stabilito per il trasporto aereo della corrispondenza L. C., degli « altri oggetti », « dei giornali » o dei « pacchi », considerando, per ogni scalo, la distanza tra il centro di raccolta e l'aeroporto come se fosse stata coperta in tutti e due i sensi col mezzo aereo.

L'Amministrazione postale si riserva la facoltà di gestire direttamente in qualsiasi momento il servizio di cui trattasi.

Art. 9.

La Società contraente assume verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l'Amministrazione assume verso gli utenti.

Art. 10.

Le modalità di esecuzione del servizio postale si intendono regolate dal « disciplinare » allegato alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante.

Art. 11.

La presente convenzione avrà applicazione dal 1° luglio 1953 e durerà fino al 30 giugno 1955. Si intenderà tacitamente rinnovata d'anno in anno fino al 30 giugno 1958, salvo disdetta di una delle parti contraenti da darsi tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di « ricevimento ».

Fatta in tre originali in carta semplice e registrata a cura della Società contraente con la tassa minima a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937.

Roma, addì 4 agosto 1954

*Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
*Il direttore generale*: DE CATERINI

*Linee Aeree Italiane - L.A.I.*
*Il presidente*: M. PACELLI

DISCIPLINARE

*per la esecuzione della convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società « Linee Aeree Italiane - L.A.I. » per il trasporto degli effetti postali sulle linee aeree esercite dalla medesima.*

Art. 1.

*Norme per la consegna ed il ritiro degli effetti postali.*

La Società assuntrice del servizio dei trasporti postali per via aerea ha l'obbligo di ritirare con mezzi propri e adatti gli effetti in partenza e di consegnare quelli in arrivo presso l'ufficio postale designato dall'Amministrazione delle poste osservando gli orari da questa stabiliti.

Nel caso in cui esista un ufficio postale sull'aeroporto, gli effetti postali saranno ritirati e consegnati presso quest'ufficio.

All'atto del ritiro degli effetti in partenza deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle Poste e quelli della Società, il quantitativo e il peso degli effetti per i quali l'ufficio postale compila una speciale distinta per i dispacci ed una per i pacchi destinati ad ogni scalo della linea.

Ciascuna distinta (che dovrà recare il numero, la data e l'ora di consegna della spedizione, il quantitativo ed il peso dei singoli dispacci e dei pacchi, nonchè la provenienza e la destinazione degli stessi) sarà compilata in triplice copia, di cui la prima servirà all'ufficio speditore per ritirare ricevuta dall'incaricato della Società, la seconda servirà al detto incaricato per ritirare ricevuta dall'ufficio postale in arrivo, da convalidare col bollo dell'ufficio e con l'ora della consegna, la terza da rimettere all'ufficio postale medesimo.

A richiesta della Società, e quando ne venga riconosciuta la necessità, sarà rilasciato un quarto esemplare di detta distinta.

Le spedizioni destinate ad essere trasportate su linee aventi scali intermedi saranno accompagnate anche da una distinta di consegna compilata per ogni scalo.

Art. 2.

*Custodia degli effetti postali.*

La Società ha l'obbligo di provvedere alla custodia degli effetti postali, ricevuti in consegna, tanto sulle automobili in servizio di raccordo fra gli uffici e gli aeroporti, quanto a bordo degli aeromobili, adattandoli in appositi scomparti non accessibili ai viaggiatori.

Analogamente deve essere provveduto alla custodia negli aeroporti nei casi in cui circostanze impreviste impedissero l'immediato corso degli effetti.

Art. 3.

*Consegna degli effetti postali in partenza.*

L'ora della consegna degli effetti postali in partenza per ogni linea sarà fissata dall'Amministrazione postale in relazione all'ora di partenza dell'aeromobile, tenuto presente il tempo necessario a percorrere la distanza intercedente fra gli uffici postali di spedizione e gli aeroporti, e per eseguire le operazioni di carico e la documentazione necessaria a bordo.

Art. 4.

*Sbarco e consegna degli effetti postali in arrivo.*

Ad ogni arrivo di aeromobile (e non appena esso sia ormeggiato) la Società è tenuta a sbarcare gli effetti postali, con precedenza rispetto ad ogni altra operazione, ed a trasportarli all'ufficio postale designato nei documenti di viaggio entro il più breve termine di tempo.

Negli aeroporti sprovvisti di ufficio postale, gli effetti postali destinati ad utilizzare due o più linee consecutive, strettamente coincidenti; gestite da una o più Società, devono essere direttamente scambiati, negli aeroporti, fra i velivoli delle linee in coincidenza, a cura della Società interessata e sotto la propria diretta responsabilità.

Art. 5.

*Mancate o ritardate partenze - Interruzioni di viaggio.*

Quando non si verifichi, per qualsiasi ragione, una partenza, è fatto obbligo alla Società di provvedere con tutta sollecitudine, ed a proprie spese, alla immediata restituzione degli effetti postali all'ufficio da cui li ebbe in consegna.

Qualora si preveda un notevole ritardo nella partenza di un aereo, lo stesso ufficio deve essere telefonicamente informato e, in mancanza del telefono, col mezzo più rapido a disposizione, affinchè si regoli in conseguenza, attenendosi alle norme impartite dal Ministero per disciplinare l'avviamento delle spedizioni in caso di ritardata partenza.

Verificandosi un forzato arresto dell'aeromobile, su linee intermedie o internazionali, in un punto intermedio del percorso (che non sia stazione di servizio), senza possibilità di proseguimento del volo, la Società ha l'obbligo di trasportare e consegnare a proprie spese gli effetti al più vicino ufficio postale stabile o viaggiante, affinchè siano inoltrati a destinazione.

Per ogni interruzione di viaggio la Società dovrà avvertire telegraficamente la Direzione generale delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

*Invii postali vietati.*

A bordo degli aeromobili non saranno ricevuti altri effetti postali se non quelli regolarmente consegnati dagli uffici designati dall'Amministrazione delle poste.

Art. 7.

*Prospetti contabili.*

La Società trasmetterà mensilmente alla Direzione generale delle poste il conto relativo ai trasporti eseguiti, compilato secondo i dati risultanti dalle distinte AV-7 e dai mod. 33-PA e sulla base dei compensi previsti dalla convenzione cui riferiscesi il presente « disciplinare ».

Detto conto dovrà essere redatto in triplice copia e in prospetti distinti per ciascuna linea, tenendo separati i singoli scali ed i dispacci di transito da quelli italiani.

La predetta Direzione generale, appena effettuati i dovuti riscontri, restituirà alla Società una copia del conto con le eventuali correzioni e col visto di accettazione.

La liquidazione del conto stesso dovrà effettuarsi nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 8.

*Risarcimento per danni e penalità.*

La Società, salvo casi di forza maggiore, è tenuta a risarcire l'Amministrazione postale di qualsiasi danno dovesse derivare da irregolarità, disguidi o inadempienze imputabili alla Società medesima.

La Società inoltre, sempre salvo casi di forza maggiore, sarà passibile, qualora ometta di imbarcare all'aeroporto di partenza o di sbarcare a quello di arrivo gli effetti postali o parte di essi, di una penalità fino a lire 20.000 (ventimila); per inadempienza di minore gravità sarà applicata una penalità da stabilirsi di volta in volta con un minimo di lire 2000 (duemila) ed un massimo di lire 10.000 (diecimila).

L'importo di ciascuna penalità sarà detratto dai conti di liquidazione intestati alla Società responsabile.

Contro l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le quali saranno comunicate dalla Amministrazione postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la Società potrà presentare ricorso in via amministrativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta lettera.

Art. 9.

*Trasporto gratuito di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.*

A richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la Società concederà il trasporto gratuito sulle proprie linee nazionali dei funzionari delle poste e delle telecomunicazioni che debbono viaggiare per motivi di servizio.

Il numero dei viaggi non potrà eccedere quello di dieci per ciascun anno.

Il presente « disciplinare », che fa parte integrante della convenzione stipulata fra l'Amministrazione postale e la Società Linee Aeree Italiane « L.A.I. » viene approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.

Roma, addì 4 agosto 1954

*Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*
*Il direttore generale*: De Caterini

*Linee Aeree Italiane - L.A.I.*
*Il presidente*: M. Pacelli

(756)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nel « XXXVII Salone internazionale dell'automobile » di Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente del Comitato organizzatore del « XXXVII Salone internazionale dell'automobile » di Torino;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXVII Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo a Torino dal 20 aprile al 1° maggio 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 2 febbraio 1955

*Il Ministro*: VILLABRUNA

(724)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « XIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato » di Firenze.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente autonomo mostra-mercato nazionale dell'artigianato di Firenze;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIX Mostra-mercato internazionale dell'artigianato » che avrà luogo a Firenze dal 30 aprile al 20 maggio 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 2 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 2 febbraio 1955

*Il Ministro*: VILLABRUNA

(723)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1955.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi esposti nella « Esposizione internazionale dello sport » di Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figureranno nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal Comitato organizzatore della « Esposizione internazionale della sport » di Torino;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Esposizione internazionale dello sport » che avrà luogo a Torino dal 25 maggio al 19 giugno 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 2 febbraio 1955

*Il Ministro*: VILLABRUNA

(725)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Ferrara**

Con decreto Ministeriale 8 febbraio 1955, n. 4715, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Ferrara, approvato con decreto Ministeriale 23 aprile 1949 e prorogato con il decreto Ministeriale 22 aprile 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(697)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

**CAMBI VALUTARI (Esportazione)**

**Cambi di chiusura del 17 febbraio 1955**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro canadese | Franco svizzero |
|---|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,70 | 643,50 | 145,72 |
| » Firenze | 624,75 | 645 — | 145,50 |
| » Genova | 624,80 | 643,50 | 145,70 |
| » Milano | 624,86 | 639 — | 145,68 |
| » Napoli | 624,70 | 640,30 | 145,55 |
| » Palermo | 624,81 | 637,85 | 145,70 |
| » Roma | 624,86 | 639,50 | 145,70 |
| » Torino | 624,75 | 643 — | 145,70 |
| » Trieste | 624,84 | — | 145,70 |
| » Venezia | 624,72 | 638 — | 145,65 |

**Media dei titoli del 17 febbraio 1955**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 61,90 |
| Id 3,50 % 1902 | 60,60 |
| Id 5 % 1935 | 93,025 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,70 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,075 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 93 — |
| Id. 5 % 1936 | 91,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,175 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97 — |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,40 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,40 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 17 febbraio 1955**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 639,25 |
| 1 franco svizzero | » | 145,69 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,61

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 4,50 % - 1959**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4,50 % - 1959, n. 11621, capitale nominale di L. 145.000, intestato a Scordo Annina fu Domenico, dom. a Reggio Calabria, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 9 dicembre 1954

*Il direttore generale*: DI CRISTINA

(5925)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso di rettifica**

Nel decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1954 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1955 e relativo alla nomina del dott. Bruno Storti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione dell'on. Luigi Morelli deceduto, al terzo rigo del primo comma dopo la parola « infortuni » leggasi anche « sul lavoro ».

In calce allo stesso decreto leggasi anche la firma « VIGORELLI ».

(759)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50% « Elettrificazione ferrovie dello Stato » (Elfer), 3ª emissione.**

Si notifica che il giorno 15 marzo 1955, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà alle sottoindicate operazioni riguardanti le obbligazioni della serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 3ª emissione:

1) Estrazione a sorte di n. 10.000 carte ferroviarie di libera circolazione in prima classe su tutte le linee delle ferrovie dello Stato, valide per un mese, da assegnarsi in ragione di n. 400 a ciascuna delle 25 serie di obbligazioni che compongono la serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 3ª emissione.

2) Estrazione a sorte, sulle obbligazioni della serie speciale 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - 3ª emissione, di:

n. 11.875 titoli di 10 obbligazioni
n. 2.500 titoli di 25 obbligazioni
n. 3.825 titoli di 50 obbligazioni
n. 9.175 titoli di 100 obbligazioni
n. 950 titoli di 1000 obbligazioni

in totale n. 28.325 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2.240.000 obbligazioni di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.120.000.000.

Alle operazioni suddette potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 15 febbraio 1955

*Il presidente*: G. B. BOERI

(772)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto 18 giugno 1951, n. 20421.2/9533, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1950;
Visto il decreto 24 ottobre 1953, n. 340.2.21/12027, con il quale fu sostituito il vice prefetto dott. Luigi Rossi con il vice prefetto dott. Saverio De Luca, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;
Vista la nota del Prefetto di Catanzaro, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Saverio De Luca, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Saverio De Luca, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro, il vice prefetto dott. Pierino Rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e; per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 gennaio 1955

*L'Alto Commissario:* TESSITORI

(575)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Il Presidente della Repubblica, con decreto dato a Roma addì 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1955, registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 2, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 15 gennaio 1952 dal prof. Morganti Luigi di Teofilo contro il Ministero della pubblica istruzione avverso l'esclusione dal concorso a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento dell'educazione fisica.

(675)

## PREFETTURA DI NOVARA

**Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto del consorzio di Omegna**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visti i propri decreti n. 18147/3ª San., in data 30 giugno 1953 e 28 ottobre 1953, con i quali venne messo a concorso il posto di veterinario condotto del consorzio di Omegna, vacante al 30 novembre 1952;
Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3/10817 in data 30 settembre 1954, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visti gli atti della Commissione predetta, e riconosciuta la *regolarità del procedimento seguito;*
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati *dichiarati idonei per il posto di veterinario condotto:*

| | | |
|---|---|---|
| 1. Montafia Luigi | punti 55,34 | su 100 |
| 2. Lux Oscar | » 50,71 | » |
| 3. Bacchetta Adelio | » 50,61 | » |
| 4. Pitzurra Francesco | » 49,22 | » |
| 5. Montani Mario | » 47,05 | » |
| 6. Del Pero Rodolfo | » 46,54 | » |
| 7. Bordonali Mario | » 44,69 | » |
| 8. Chiaverano Anacleto | » 43,65 | » |
| 9. Masini Giampiero | » 43,37 | » |
| 10. Pejla Giuseppe | » 42,87 | » |
| 11. Borello Stefano | » 42,12 | » |

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi di legge.

Novara, addì 31 gennaio 1955

*Il prefetto:* PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visti i propri decreti n. 18147/3ª San., in data 30 giugno 1953 e 28 ottobre 1953, con i quali venne messo a concorso il posto di veterinario condotto del consorzio di Omegna, vacante al 30 novembre 1952;
Visto il decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso predetto;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Montafia Luigi di Ercole, residente in Omegna, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Omegna.

Il sindaco di Omegna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Novara, addì 31 gennaio 1955

*Il prefetto:* PAULOVICH

(716)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.